

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

STATUTO

Lo statuto del comune di Piana degli Albanesi è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 30 del 3 giugno 1995.

Si ripubblica questo nuovo testo a seguito di modifiche **approvate con deliberazioni del consiglio comunale n. 35/2001 (rinviata) n. 36/2001 (rinviata) e n. 37/2001**, divenuta esecutiva il 2 gennaio 2002 decorso il decimo giorno dalla data di inizio della pubblicazione.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Capo I
Ruolo e finalità del Comune
Art. 1
Ambito normativo

1. Il presente statuto è articolato in n. 8 titoli e n. 94 articoli in successione progressiva ed è adottato dal Comune di Piana degli Albanesi secondo i principi dettati dalla legge vigente.
2. Il Comune di Piana degli Albanesi è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge dello Stato, della Regione e del presente statuto.
3. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Province e Comuni, della partecipazione popolare anche attraverso l'esercizio del diritto d'udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone.
2. Il Comune, nel rispetto della legge e dello statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Art. 3
Territorio, gonfalone, stemma e Santo Patrono

1. Il Comune nei suoi atti e nel sigillo è identificato con la denominazione "Comune di Piana degli Albanesi" - Bashkia e Horës së Arbëreshëvet, e con il suo stemma.
2. Il Comune ha sede legale nella casa comunale attualmente sita in via P. Togliatti.
3. Il territorio comunale è delimitato come da planimetria allegata al presente statuto.
4. I santi protettori di Piana degli Albanesi sono: la Madonna Odigitria (2 settembre), San Demetrio (26 ottobre) e San Giorgio (23 aprile). La festa di San Giorgio costituisce festa del patrono per tutto il territorio comunale; in questa data gli uffici e le scuole resteranno chiusi.
5. Il Comune di Piana degli Albanesi ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, storicamente in uso, che si allegano in riproduzione al presente statuto.
6. Il gonfalone è un drappo rettangolare a fondo azzurro con al centro un tondo ornato di ricami in oro riproducenti la scritta in latino "Civitas Nobilis Planæ Albanensium" e caricato dello stemma.

7. Lo stemma, ricamato con fili di seta di colore giallo in varie tonalità, raffigura un'aquila bicipite ad ali spiegate con le teste coronate e sormontate da una stella a sei punte e con tre spighe di grano in ciascuna zampa.
8. L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stesso ad enti ed associazioni sono autorizzati dal sindaco con proprio provvedimento.
9. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura, unitariamente, gli interessi della propria comunità, ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale, economico, culturale ed ambientale della città, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse, il progresso civile e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune ispira, in coerenza ai valori costituzionali, la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale.
3. Il Comune qualifica la propria attività amministrativa politica e sociale, sulla base dell'autonomia, dell'efficienza, dell'imparzialità e della trasparenza.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati assicurando la partecipazione di tutti i cittadini, nello spirito e nel rispetto della collegialità, delle forze economiche imprenditoriali, sindacali e sociali all'attività amministrativa.
5. Cura il costante ed ordinato progresso civile, culturale e materiale della collettività nonché la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.
6. Nell'ambito delle proprie competenze attua la tutela dell'ambiente, del paesaggio, della salute e del territorio.
7. Il Comune fonda la propria attività di rilevanza sociale sui valori della solidarietà verso tutti e in particolare verso le fasce sociali più deboli e verso ogni forma di diversità sociale attuando azioni concrete per il superamento di ogni marginalità.
8. Il Comune promuove azioni e strumenti per realizzare il diritto alle pari opportunità da parte di entrambi i sessi.
9. Il Comune mette in atto ogni iniziativa di raccordo sociale, economico e culturale con i propri cittadini emigrati.
10. Il Comune promuove la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini anche attraverso il recupero, la tutela, lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio etnico linguistico, culturale ed artistico.
11. Le finalità di cui al presente articolo trovano adeguata illustrazione negli articoli successivi.

Art. 5

Partecipazione

1. Il Comune riconosce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche come valore fondamentale della vita della comunità.
2. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini secondo i principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana nelle forme stabilite dalle leggi e dal presente statuto.
3. Il Comune riconosce quale presupposto della partecipazione la più ampia informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali. Il Comune promuove e adotta tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune garantisce l'esplicazione della personalità e la pari dignità ad entrambi i sessi, adotta

azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

2. Il Comune assicura la presenza di donne ed uomini negli organi collegiali del Comune, giunta e consiglio, negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale della comunità e la valorizzazione delle risorse umane e materiali, ambientali, storiche, culturali etc. sia direttamente sia attraverso l'opportuna collaborazione con enti e società, associazioni e cooperative operanti nel territorio.

2. Ai fini di cui al comma precedente il Comune si dota di tutti gli strumenti conoscitivi idonei e promuove studi e ricerche periodiche in stretta collaborazione con l'università e con enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

Art. 8

Programmazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia regionale, il Comune promuove ed acquisisce, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e le libere forme associazionistiche, quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, auspicandone la collaborazione.

Art. 9

Gestione servizi pubblici

1. Il Comune, ad esclusione dei servizi riservati all'ente in via esclusiva dalla legge, può disporre la gestione dei servizi:

a) in economica, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.

Capo II

Tutela della persona e del territorio

Art. 10

Principi generali

1. Il Comune privilegia la prevenzione come metodo di intervento ed assume come valori-guida la libertà, la giustizia, la pace e la non violenza; la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata; la famiglia, nelle forme in cui si costituisce, come unità di base nella quale si esprime il cittadino.

2. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il benessere psicofisico dei cittadini, la tutela della salubrità e della sicurezza nel posto di lavoro, la tutela della vita umana, il rispetto e la valorizzazione della persona anziana.

Art. 11

Diritti dei minori

1. Il Comune è fortemente impegnato nella tutela dei diritti enunciati nella "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino" garantendoli ad ogni bambino senza distinzione di sorte e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del bambino stesso o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro nazione di origine, etnica o sociale, dalla loro incapacità o da ogni altra circostanza.
2. Il Comune adotta tutti i provvedimenti atti a garantire al bambino il diritto:
 - a) alla vita;
 - b) al nome;
 - c) alla famiglia;
 - d) alla libertà di espressione;
 - e) alla libertà di pensiero, di coscienza e di relazione;
 - f) all'istruzione;
 - g) alla libertà di associazione;
 - h) al gioco.
3. Il Comune adotta ogni misura e provvedimento per tutelare il bambino contro ogni forma fisica o mentale di violenza, di oltraggio o brutalità, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o sfruttando, compresa la violenza sessuale.

Art. 12

Solidarietà sociale

1. Il Comune opera, attraverso una corretta programmazione, per l'attuazione di un efficiente e qualificato servizio di solidarietà sociale, al fine di superare le diseguaglianze e tutte le forme di svantaggio e di emarginazione.

Art. 13

Tutela delle "Diversità"

1. Il Comune promuove ogni iniziativa tesa a realizzare una piena integrazione dei soggetti affetti da deficit organici o funzionali e portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ad essi conseguenti.
2. Interviene per il superamento di tali limitazioni al fine di eliminare ogni impedimento alla realizzazione di una normale vita di relazione e di un corretto rapporto tra il soggetto ed il suo ambiente.
3. Si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per:
 - a) realizzare un fattivo rapporto di collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti nel territorio;
 - b) assicurare la prevenzione e, ove possibile, eliminare le cause dei deficit e delle disabilità;
 - c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitati, evitando la istituzionalizzazione attraverso il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e/o sociale;
 - d) assicurare alla famiglia del disabile l'informazione di carattere sanitario e sociale e un adeguato sostegno economico, psicologico e psicopedagogico;
 - e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti ed associazioni di volontario, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la prevenzione e la cura degli handicap e la riabilitazione e l'inserimento sociale, nella scuola e nel mondo del lavoro di chi ne è colpito;
 - f) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

g) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14

Pace e non violenza

1. Il Comune - in conformità ai principi costituzionali e alle norme che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, - Carta delle Nazioni unite, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli.
2. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali ed educative, di ricerca di cooperazione, di informazione, tutte finalizzate alla pacifica convivenza comunicataria.
3. Il Comune promuove, sostiene e favorisce iniziative a sostegno della pace preposte dalle istituzioni culturali religiose e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 15

Diritto all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, anche attraverso una coerente programmazione e gestione territoriale.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente per eliminare ogni causa di inquinamento atmosferico e acustico, del suolo e delle acque nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e comunitarie.
3. Il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di cittadini costituite a tutela dell'ambiente e del territorio.
4. L'ambiente salubre è bene immateriale, non riducibile alla somma dei beni singoli che lo compongono. Rimanendo impregiudicata la titolarità individuale e di organismi di tutela di interessi diffusi, il Comune si fa promotore di ogni azione a tutela dell'ambiente e del territorio.
5. Il Comune applica nei suoi atti il criterio di valutazione della compatibilità ambientale e promuove anche azioni concrete per il risanamento ambientale del territorio.

Art. 16

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico artistico ed archeologico garantendone la fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che va protetto secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentire la massima fruibilità da parte dei cittadini e attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boscate, lacustri e sorgive.
3. Il Comune riconosce che la tutela del lago di Piana degli Albanesi rappresenta fattore imprescindibile per la salvaguardia del territorio ed elemento fondamentale di sviluppo per la collettività.

Art.17

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura

1. Piana degli Albanesi è una comunità di origine albanese. La lingua albanese e la cultura, il patrimonio artistico e religioso ne costituiscono gli aspetti conservativi, peculiari e l'identità stessa

della Comunità.

2. In conformità ai principi accolti dalla comunità nazionale ed internazionale (UNESCO, Comunità europea) ed in base allo spirito e alla lettera della Costituzione repubblicana, il Comune si propone di tutelare, promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni locali con particolare riguardo a quelle rappresentate dal rito greco-bizantino.
3. Il Comune promuove e favorisce con impegno e con ogni mezzo la diffusione, la valorizzazione e l'insegnamento scolastico della lingua e della cultura "arbëreshe" intesa quale fondamentale strumento di identificazione della comunità.
4. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze promuove, organizza e sostiene, anche finanziariamente, ogni intervento previsto dal precedente comma del presente articolo.
5. Il Comune coordina la propria attività, in questo ambito, con l'Eparchia di Piana degli Albanesi, con gli Istituti di lingua e letteratura albanese presenti negli Atenei nazionali, con i Comuni albanofoni ed alloglotti d'Italia e le loro organizzazioni, con le associazioni culturali all'uopo costituite e con tutti gli enti ed istituzioni, in particolare quelle scolastiche, operanti nel territorio.
6. Il Comune, in collaborazione con le comunità italo-albanesi, propone iniziative allo Stato, alle Regioni e alla Provincia per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche sancita dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali vigenti. Si impegna, inoltre, a sostenere le associazioni per la difesa delle minoranze, della loro lingua e della loro cultura operanti in ambito locale, regionale ed internazionale.
7. Il Comune è impegnato a stabilire, nel rispetto dei protocolli internazionali, rapporti di interscambio culturale con le istituzioni della Repubblica di Albania e del Kosovo nella ex Jugoslavia e altre comunità albanesi presenti in ambito europeo ed internazionale.
8. Nel territorio del Comune è adottato l'uso bilingue (italiano e albanese) nella toponomastica con lo spirito di sottolineare la specificità etnico-linguistica albanese.
9. E' garantito nei rapporti con l'amministrazione comunale l'uso orale della lingua albanese, mentre l'uso scritto può essere disciplinato da apposito regolamento.

Art.18

Promozione dei beni culturali e del turismo

1. Il Comune riconosce alla cultura la forza di valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità.
2. Al tal fine il Comune tutela il patrimonio artistico e culturale, la lingua il costume, le tradizioni locali; ne promuove lo sviluppo e predispone le misure e le strutture necessarie per la loro fruizione.
3. Promuove ogni attività rivolta alla fruizione turistica dei beni culturali, artistici ed ambientali. A tal fine pone particolare attenzione alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle attività promozionali connessi.

Art.19

Promozione delle attività sportive e ricreative

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico quale strumento idoneo per la prevenzione delle devianze giovanili e per la gratificazione e qualificazione sociale di ogni cittadino.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune istituisce appositi organismi consultivi e favorisce l'istituzione di enti e associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.
3. Le modalità d'uso delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso di enti ed associazioni alle sole spese di gestione, tranne nei casi in cui è prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art.20

Assetto e utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione con particolare attenzione per gli interventi di edilizia economica, popolare e convenzionata miranti alla risoluzione del problema abitativo per le fasce sociali più bisognose. A tal fine privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo la fruizione abitativa permanente della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico, favorendone la valorizzazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione stradale adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche ed ambientali.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità o di eventi ritenuti dannosi per la collettività favorendo ed incentivando forme di collaborazione volontaria.
6. Promuove azioni per uno sviluppo organico dei beni demaniali mediante possibili accorpamenti, permuta ed acquisti, o, nel caso, mediante legittimazione o affrancatura del suo territorio.
7. Il sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Capo III
Il consiglio comunale
Art. 21
Gli organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
2. Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico amministrativo.
3. Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statali.
4. Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di governo, con funzioni di indirizzo politico ed amministrativo.

Art.22
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale dura in carica 5 anni, è composto da n.15 consiglieri; la sua elezione è disciplinata dalle disposizioni e dalle norme delle leggi regionali vigenti.
2. La qualità di consigliere si acquista con la proclamazione, ovvero, in caso di surroga, con l'adozione della relativa deliberazione.
3. Il consiglio comunale espleta la sua funzione sino alla elezione del nuovo e si limita, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione di atti urgenti ed improrogabili.

Art.23
Adempimenti del consiglio comunale neo eletto

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede alla elezione, nel suo seno, di un presidente, per la cui elezione è richiesta, alla prima votazione, la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge altresì il vice presidente

secondo le medesime modalità.

2. Nella stessa seduta vengono individuati i gruppi consiliari e vengono nominati i relativi capigruppo e vice capigruppo.

3. Nella stessa seduta o in quella successiva vengono eletti i componenti delle commissioni istituzionali permanenti. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art.24

La presidenza del consiglio

1. Il presidente del consiglio rappresenta l'intero consiglio comunale, ne garantisce il buon andamento, ne tutela la dignità del ruolo e ne assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

2. Il presidente, altresì, ha diritto ad una sede nel palazzo municipale con adeguato personale e mezzi tecnici. Su richiesta del presidente del consiglio, il responsabile della direzione competente adotta i provvedimenti di spesa necessari per consentirgli l'esercizio delle funzioni istituzionali.

3. Il presidente del consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

4. Su iniziativa del presidente del consiglio è convocata periodicamente una conferenza congiunta tra i capigruppo consiliari e la giunta. Nel corso della stessa, il sindaco e gli assessori danno notizia dell'attività svolta e di quella programmata, nonché definiscono le linee programmatiche del piano triennale delle OO.PP.

Art.25

Norme di funzionamento del consiglio

1. Il consiglio disciplina con apposito regolamento: a) lo svolgimento dei propri lavori; b) le modalità e le forme dell'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali; c) l'istituzione e il funzionamento delle commissioni permanenti temporanee e/o speciali; d) la gestione di tutti le risorse finanziarie, i servizi e le attrezzature attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alla funzione; e) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiliari assegnati.

2. Il consiglio è convocato e presieduto dal presidente; in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice presidente del consiglio. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, è presieduto dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. La prima convocazione del consiglio comunale neo eletto è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

4. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del presidente.

5. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

6. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e urgenti del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un terzo dei consiglieri comunali.

7. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio, da consegnare almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima per le sedute urgenti, spetta al presidente.

8. L'ordine del giorno deve contenere gli adempimenti previsti dalla legge o dalla statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.

9. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
10. Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del consiglio, se non iscritto dall'o.d.g. ed i relativi atti messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima, o nei casi d'urgenza, ventiquattro ore prima.
11. Le sedute del consiglio sono pubbliche, ad eccezione delle sedute nelle quali si discute e si delibera su persone, con apprezzamenti sulle qualità morali, sui meriti e demeriti e sulle capacità stesse. La previsione di tale deroga alla regola generale della pubblicità delle sedute è meglio disciplinata con il regolamento di cui al primo comma.

Art.26

Competenze del consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:
 - a) atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra comuni e quelle fra Comune e Provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;
 - b) atti di normazione: regolamenti, fatta eccezione per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) atti di programmazione e di indirizzo: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, programmi di opere pubbliche; piani territoriali ed urbanistici; programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi; i pareri da rendere nelle dette materie; indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - d) atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi; costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitale; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - e) atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: bilanci annuali e pluriennali; variazioni di bilancio; storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi appartenenti a rubriche diverse del bilancio; storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio; conti consuntivi; istituzione e ordinamento dei tributi; disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; contrazione dei mutui e di emissione di prestiti obbligazionari, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo ed alla locazione di immobili; autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture, anche con riferimento a categorie di lavori o di forniture. Non si fa luogo a procedimento autorizzatorio quando i casi di deroga alla regola dei pubblici incanti negli ambiti consentiti dalla legge sono disciplinati con norme di carattere generale nei regolamenti del Comune.
3. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.
4. Il consiglio comunale partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

Art. 27

Gruppi consiliari, capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo le modalità previste dal regolamento di

funzionamento del consiglio comunale. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 28

Consiglieri comunali - Status ed attribuzioni

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi entrano in carica all'atto della proclamazione e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. L'indennità spettante a ciascun consigliere per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni è stabilita dalla legge e dal consiglio comunale.
2. Il consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazioni del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, informazioni ed atti utili all'espletamento del mandato. Le modalità e le forme dell'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. Nell'esercizio del diritto di iniziativa può richiedere, unitamente a un terzo dei consiglieri in carica, la convocazione del consiglio con indicazione delle proposte da trattare.
5. E' tenuto al segreto di ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e nei casi in cui l'argomento ne rappresenti la necessità e l'opportunità.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto e delegittimato immediatamente i consiglieri che le rassegnano. Qualora siano presentate per iscritto, il presidente le comunica al consiglio per la surrogazione. Nel caso di dimissioni rassegnate nel corso della seduta, le stesse hanno effetto immediato nei confronti del consigliere e non ostacolano la prosecuzione della seduta, a meno che non comportino il venire meno del numero legale.
7. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero essere successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.

Art.29

Decadenza dei consiglieri comunali

1. Verso i consiglieri comunali che non partecipano per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunali, senza valida giustificazione scritta, è avviato procedimento di decadenza dalla carica di consigliere dandone formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
2. Avverso il procedimento di decadenza avviato dal presidente del consiglio comunale, sentito il parere del segretario comunale, il consigliere può far valere le proprie ragioni:
 - a) tramite documentazione scritta comprovante la giustificata assenza;
 - b) quando sussistano cause di pubblica evidenza comprovate anche da testimonianza direttaLa dichiarazione giustificativa va trasmessa al presidente del consiglio comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del consiglio comunale come punto unico all'o.d.g.
3. Il consiglio comunale, in prima convocazione, sentite le ragioni del consigliere interessato al procedimento e dopo attenta valutazione, delibera, con voto segreto e con maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, la decadenza. Per la validità della seduta occorre la presenza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il consigliere nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
4. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, si procederà a distanza di almeno dieci giorni alla riconvocazione del consiglio comunale che dovrà procedere con le stesse modalità previste dal comma 3.
5. Il procedimento si considera estinto nel caso in cui, anche nella seconda seduta, non venga raggiunto il quorum necessario per la pronuncia di decadenza.

Art.30

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce, ai sensi dell'art.23 comma 2 del presente statuto, commissioni consiliari permanenti nominate nel proprio seno con funzioni consultive e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del consiglio comunale. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo del consiglio.
2. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
3. La presidenza delle commissioni consiliari di cui al comma 2, aventi funzioni di controllo e garanzia, ove istituite, è attribuita ad un consigliere di minoranza.

Capo IV

Il sindaco

Art. 31

Elezione

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Il procedimento per la sua elezione, le condizioni di eleggibilità, le incompatibilità e le cause di incandidabilità sono regolati dalla normativa vigente.
3. Il sindaco dura in carica cinque anni e presta giuramento dinanzi al consiglio comunale.

Art.32

Competenze, attribuzioni, poteri del sindaco

1. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che non sono specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvede alla nomina dei responsabili delle direzioni, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i poteri stabiliti dalla normativa vigente, nonché del presente statuto e dai regolamenti afferenti.
2. Nomina altresì i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
3. Nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo regionale e può nominare il direttore generale stipulando apposita convenzione con altri comuni. Può conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale quando non è stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
4. Nomina i componenti del nucleo di valutazione sulla base di quanto disposto dalla legge e dall'apposito regolamento.
5. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
6. Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Il sindaco può esercitare le sue funzioni attraverso l'istituto della delega di competenze agli assessori, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.
8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
9. Il sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

10. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
11. Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di Governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.
12. In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare un assessore o vice-sindaco per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
13. Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
14. Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
15. Provvede, altresì, alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati.
16. Per l'espletamento delle attività connesse con la materia di sua competenza, può conferire incarico a tempo determinato che non costituisce rapporto di pubblico impiego ad un massimo di due esperti dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetti non provvisti di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale.
17. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco.
18. Adotta provvedimenti di mera esecuzione di precedenti deliberazioni. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e, per il principio della trasparenza amministrativa, vengono pubblicati con le modalità previste dalla legge regionale.

Art.33

Vice sindaco e assessore anziano

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice-sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice-sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

Art.34

Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione della carica del sindaco e della giunta comunale.

Capo V

La giunta municipale

Art.35

Composizione e nomina

1. La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero minimo di quattro e massimo di sei assessori.
2. Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta

scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale e alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. Nella formazione della giunta deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

3. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

4. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che debbono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

5. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di assessore comunale con quella di componente della giunta regionale.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.

7. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate attribuzioni. Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso egli deve, entro quindici giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.

Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimmissione, decadenza o morte di componenti della giunta.

8. Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessore regionale per gli enti locali.

9. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice-sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 36

Ruolo

1. La giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. Esercita unitamente al sindaco attività di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.

5. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.

6. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Art. 37

Funzionamento della giunta ed attribuzioni

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, ed in caso di assenza del vice-sindaco o di impedimento in successione il componente della

giunta più anziano di età), che stabilisce l'o.d.g. tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.

4. Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art.140 del codice penale.

5. La giunta ha competenza a deliberare nelle seguenti materie:

a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;

b) contributi;

c) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale;

d) indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ed amministratori, a dipendenti o a terzi;

e) nomina di tecnici e professionisti esterni;

f) storni di fondi tra capitoli appartenenti ad una stessa rubrica del bilancio e prelievi dal fondo di riserva;

g) programma triennale del fabbisogno del personale;

h) piano esecutivo di gestione;

i) autorizza le transazioni;

j) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale.

6. Ha inoltre competenza a deliberare sulle materie previste da leggi sia statali che regionali.

7. Oltre ad una competenza generale di amministrazione attiva, alla giunta spetta una competenza propositiva nei confronti del consiglio nelle materie istituzionali, organizzative, di gestione e di indirizzo politico-amministrativo.

8. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti. La giunta non può adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio comunale.

9. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal sindaco.

Art.38

Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte. Scioglimento e decadenza del consiglio comunale.

1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo.

2. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo. Nelle ipotesi di dimissioni dalla carica, compete al segretario comunale la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali.

3. Le funzioni del sindaco e della giunta sono assunte da un commissario nominato ai sensi dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La nuova elezione del sindaco avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del consiglio comunale. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del consiglio, la nuova elezione è abbinata all'elezione del consiglio.

5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la nuova elezione del consiglio avrà luogo alla prima tornata elettorale utile. La durata in carica del consiglio è

rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata alla elezione del sindaco.

7. Le attribuzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario per la cui nomina e competenza si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Il consiglio comunale inoltre decade:

a) nel caso di fusione di due o più comuni;

b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune ovvero a modifica del sistema di elezione.

9. Il consiglio viene a cessare:

a) in quanto violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino l'irregolarità del funzionamento;

b) per la mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale per gli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio.

10. Il decreto di scioglimento o di decadenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e comunicato all'Assemblea regionale.

Art. 39

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Salvo che la legge o lo statuto o il regolamento di funzionamento del consiglio comunale non dispongano altrimenti, le sedute degli organi collegiali sono valide allorché sia presente la metà più uno dei componenti assegnati e le relative deliberazioni vengono validamente adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

2. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi, propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.

3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti. Detti divieti si applicano anche al vice-segretario e agli altri funzionari che assistono ai vari lavori dell'organo.

Titolo III

Capo VI

Organi burocratici. Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 40

Struttura organizzativa

1. L'organizzazione del Comune si articola in servizi e uffici, raggruppati all'interno di direzioni.

2. All'interno di ogni direzione, il responsabile può creare dei gruppi di attività per il raggiungimento di specifici obiettivi.

3. La struttura organizzativa ha il carattere della variabilità ed è strettamente legata al programma che la giunta redige attraverso la relazione previsionale programmatica ed il piano esecutivo di gestione. Ogni variazione dell'organigramma è deliberata dalla giunta comunale non più di una volta per esercizio finanziario e comunque entro il termine di approvazione del piano esecutivo di gestione. L'istituzione e/o modificazione dei gruppi di lavoro è di competenza del dirigente.

4. La direzione raggruppa servizi omogenei con un unico centro di responsabilità (per più servizi) competente ad emanare atti e provvedimenti finali che impegnano l'ente verso l'esterno. Alla

direzione è preposto un funzionario appartenente alla categoria D titolare di posizione organizzativa abilitato all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3-bis, legge n. 142/90 e successive modifiche, fatta salva la previsione di cui all'art. 17, comma 68, lett. c), legge n. 127/97.

5. Il servizio è la struttura organizzativa composta da uno o più uffici. Al servizio sono assegnate una o più funzioni finali. Ad ogni servizio è preposto un responsabile appartenente alla categoria D e/o C.

6. L'ufficio è la struttura organizzativa intermedia che può essere composta da una o più unità operative. L'ufficio è finalizzato alla realizzazione di obiettivi e prestazioni destinati ad una specifica funzione, ovvero ad un specifico segmento di utenza interna o esterna all'ente. Ad ogni ufficio è preposto un responsabile appartenente alla categoria Co B.

7. L'unità operativa è la struttura organizzativa di base in cui può essere suddiviso ciascun servizio/ufficio. Ad essa è preposto un responsabile appartenente almeno alla categoria B, cui spetta il compito di coordinare uno specifico segmento del servizio per il raggiungimento degli scopi assegnati.

Art. 41

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale, nel rispetto della normativa vigente e in base alle direttive del sindaco da cui dipende funzionalmente:

- a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio, della giunta e dei responsabili dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- b) emana direttive ai responsabili di direzione, finalizzate al perseguimento della legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e propone alla giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento degli stessi fini;
- c) è responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- d) è responsabile per l'adozione di atti relativi alla gestione del personale nei casi in cui sia interessato personale di aree diverse e non possa, pertanto, farsi risalire la competenza della singola direzione;
- e) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle sedute del consiglio e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
- f) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- g) presiede le commissioni di concorso se tale competenza non risulta attribuita o attribuibile ai responsabili di direzione;
- h) cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi dell'organo di controllo;
- i) riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
- j) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- k) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- l) svolge qualsiasi altra funzione gli venga conferita per statuto, per regolamento o con provvedimento del sindaco.

2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di direzione, ne coordina l'attività ed adotta gli atti di gestione che li riguardano qualora non sia stato nominato il direttore generale.

3. Quando non risultano stipulate le convenzioni previste dall'art. 8 del regolamento sull'ordinamento delle direzioni, degli uffici e dei servizi ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 42

Direttore generale

1. Il direttore generale può essere nominato dal sindaco previa proposta al consiglio comunale della stipula di una convenzione - tra Comuni che assommano una popolazione di almeno 15.000 abitanti - con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica dell'ente. In tale caso, nell'ambito della convenzione vengono disciplinati i rapporti tra direttore generale e segretario comunale secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
2. Il sindaco, in alternativa, può attribuire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.
3. L'incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, per rilevanti inadempienze nell'esercizio delle funzioni attribuite. Il trattamento economico è quello stabilito dai contratti nazionali e può essere negoziato tra le parti in relazione ad un'eventuale quota aggiuntiva da riferirsi alle condizioni di mercato per equivalenti posizioni di dirigenza con rapporto privatistico.
4. Il direttore generale svolge i seguenti compiti:
 - coordina e sovrintende - in base alle direttive impartite dal sindaco e alla programmazione generale dell'ente - le attività gestionali dell'ente e il funzionamento delle direzioni e dei servizi, al fine di provvedere all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nonché di ottenere livelli ottimali di efficienza, efficacia, celerità ed economicità per le attività svolte;
 - predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione (art. 11, decreto legislativo n. 77/95) e assicura l'attuazione del processo di programmazione dell'ente e del controllo di gestione;
 - adotta, coordina e sovrintende l'adozione di tutti gli atti di gestione e di organizzazione che si rendono necessari e opportuni per la migliore funzionalità dell'ente e per la gestione del personale quando siano interessate più direzioni/servizi;
 - dispone e autorizza - nei confronti dei responsabili delle direzioni:
 - la partecipazione ai corsi di formazione e convegni di studio nei limiti di spesa e secondo i criteri fissati dalla giunta ed a seguito dell'avvenuta concertazione con le organizzazioni sindacali;
 - l'erogazione degli eventuali trattamenti economici accessori stabiliti dai contratti;
 - l'assegnazione di congedi straordinari;
 - indirizza, verifica e coordina le attività dei responsabili di direzione e di servizio, anche, con potere sostitutivo, advocativo e di riesame degli atti nonché potendo attivare l'azione disciplinare in caso di inerzia, o gravi negligenze;
 - determina e coordina le articolazioni dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura al pubblico, sulla base degli indirizzi definiti dal sindaco, esperite le procedure concertative di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - partecipa al comitato di coordinamento tecnico-politico coordinandone i lavori.

Art. 43

Responsabile di direzione

1. Il responsabile di direzione secondo gli indirizzi e i programmi degli organi politici, nonché secondo le direttive del direttore generale, provvede a:
2. Coordinare e sovrintendere la programmazione generale ed operativa di tutte le attività di competenza della direzione, prevedendo l'assegnazione di obiettivi ai responsabili dei servizi/uffici appartenenti alla stessa.
3. Coordinare e sovrintendere la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate alla direzione.
4. Avocare i provvedimenti dei responsabili di servizio, in caso di inerzia degli stessi, provvedendo direttamente o assegnando ad altro responsabile nel rispetto delle competenze professionali.
5. Il responsabile di direzione è competente per l'adozione e sottoscrizione finale di tutti gli atti afferenti ai servizi ed agli uffici della direzione in questione qualora gli stessi atti assumano valenza

esterna.

6. Il responsabile di direzione attua sistemi di monitoraggio mediante la verifica dei report sui risultati prodotti, da comunicarsi almeno trimestralmente attraverso "rapporti" da fornire all'organo esecutivo, al direttore generale e all'organo preposto al controllo di gestione.

Capo VII

Gli uffici

Art. 44

Principi strutturali ed organizzativi

1) Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

2. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle direzioni, dei servizi e degli uffici individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

3. Per quanto espressamente non stabilito dallo statuto o dal regolamento del personale si rinvia alle norme dettate dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro per il settore degli enti locali.

Art. 45

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento delle direzioni, dei servizi e degli uffici disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) modalità organizzative dell'ufficio dei procedimenti disciplinari;

e) collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ai sensi dell'art. 51, comma 7, della legge n. 142/90, recapito dalla legge regionale n. 48/91.

Art. 46

Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il segretario comunale attesta la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Detti pareri sono obbligatori ma non vincolanti per l'organo deliberante che può, anche in presenza di pareri negativi, assumere ugualmente la decisione di adottare l'atto motivandone adeguatamente le ragioni.

Art. 47

Conferenze di programma

1. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili di settore o aree interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.

2. La programmazione della gestione organizzativa del personale avviene previo confronto con le organizzazioni sindacali e i verbali relativi sono trasmessi dal segretario al sindaco ed ai capogruppo consiliari.

Titolo IV
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Capo VIII
Il procedimento amministrativo
Art. 48
Interventi nel procedimento amministrativo

1. A tutti i cittadini è garantita la partecipazione al procedimento di adozione degli atti amministrativi, produttivi di conseguenze giuridiche nei loro confronti e nei confronti della collettività.
2. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

Art. 49
Informazione - Responsabilità del procedimento Iter procedimentale

1. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
3. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità e informazione, (mediante affissione presso pubblici locali, etc.).
4. Gli aventi diritto, entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla comunicazione personale o alla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
5. Il responsabile dell'istruttoria entro i termini fissati dal regolamento in ordine alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale all'emanazione del provvedimento finale.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduta da contraddittorio orale.
7. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
8. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
9. Nel caso in cui il procedimento amministrativo investa interessi collettivi e pubblici, i modi e i tempi della sua completa attuazione devono essere definiti in via prioritaria per l'ente.

Titolo V
SERVIZI
Capo IX
Servizi pubblici comunali

Art. 50

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall'art. 42 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91:
 - a) in economia, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.
4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5. Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.
6. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 51

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 52

Aziende speciali

1. Il Comune per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco. La composizione del consiglio di amministrazione viene comunicata, con relazione nella prima seduta utile, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.
- 4) I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il

presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.

5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

7. I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 53

Istituzioni

1. Per l'espletamento di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale, il comune può costituire una o più istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale, è deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti congiuntamente all'approvazione dello Statuto.

3. Con propria deliberazione il consiglio comunale:

a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;

b) determina le finalità e gli indirizzi;

c) conferisce il capitale di dotazione.

4. Il regolamento disciplina l'attività dell'istituzione, la dotazione organica di personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

5. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

6. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco, la composizione del consiglio di amministrazione, la nomina e la revoca dei singoli componenti viene comunicata, con relazione con seduta pubblica, al consiglio comunale che esprime formalmente le proprie valutazioni.

8. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal sindaco tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente non possono essere né consiglieri comunali né assessori.

9. Il regolamento di cui al precedente comma 3 disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

10. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

11. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

12. Il direttore dell'istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal regolamento. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

Art. 53

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative e associazioni di volontariato, che abbiano fini di lucro.

2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo, altresì, conto delle direttive delle Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 55

La società per azioni o a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. Il comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.
6. Possono essere costituite anche società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nelle ipotesi previste dall'art. 116 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 56

I consorzi

1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 di cui all'art. 52 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. I consigli di ciascun comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali al consorzio.
3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
4. Il comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.
5. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
6. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.

Art. 57

Unione di comuni

1. Per la erogazione e/o gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso una unione del comune con comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.
2. Tale unione è prodromica alla fusione ed è regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione dell'unione e del regolamento.

Art. 58

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento a l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatico, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.
3. Possono assumere valenza programmatica, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento;
4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regione, Comuni ed altri Enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.
5. Il sindaco, a tal fine, sentita la commissione consiliare competente, ove istituita, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.
7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il Sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
10. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
11. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del

sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

12. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.

13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Titolo VI
Istituti della partecipazione
Capo X
Cittadini e partecipazione
Art. 60
Principi generali

1. Il Comune caratterizza la propria attività secondo i principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. A tal fine il comune incentiva e promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione;
- b) forme di consultazione;
- c) la partecipazione di altre nuove forme associative quali consulte, gruppi di lavoro, commissioni, comitati di utenti, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni degli studenti, comunità di produttori, agricoltori, consumatori, etc.

Art. 61

Il regolamento degli istituti di partecipazione

1. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini della predetta partecipazione. Il regolamento in particolare dovrà anche prevedere e definire la natura delle forme associative, l'apposito registro, le modalità di accesso ai servizi ed alle strutture comunali, le forme di collaborazione con l'ente, gli interventi di carattere finanziario. In tale regolamento dovranno figurare inoltre le procedure e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli successivi.

Art. 62

Diritto di udienza

1. Il diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

2. Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto strumento, è volto non ad informare l'autorità, ma assume le connotazioni di una esplicita pressione.

3. Le modalità e le forme dell'esercizio del diritto di udienza sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 63

Diritto di petizione - iniziativa - interrogazione

1. Cittadini singoli o associati nelle forme regolamentari possono presentare al sindaco istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Possono inoltre avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

3. Possono altresì rivolgere al sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su

specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

4. Il regolamento degli istituti di partecipazione, di cui all'art. 61, dovrà stabilire:

- a) la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, modalità di intervento del comune sulla questione sollevata, pubblicizzazione;
- b) modalità di presentazione delle proposte per l'adozione di atti amministrativi, tempi e procedure per l'esame e l'eventuale adozione di provvedimenti da parte degli organi competenti, materie non ammissibili ai fini dell'esercizio del diritto di iniziativa;
- c) modalità dell'interrogazione e della eventuale risposta.

Art. 64

Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
2. E' garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame od estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento di cui al comma 1.

Art. 65

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 66

Reclami

1. I soggetti che si ritengono lesi da un provvedimento amministrativo, che dello stesso abbiano avuto comunicazione, possono proporre reclamo, chiedendone la riforma, la revoca o l'annullamento.
2. Il difensore civico esamina il reclamo e sentito l'interessato, qualora ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento, l'accoglimento o il rigetto dello stesso.
3. L'organo competente dovrà motivare il mancato accoglimento della proposta del difensore civico.

Art. 67

Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del comune.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, entro 180 giorni dal proprio insediamento, con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Se dopo due votazioni consecutive, eseguite nella seduta, non viene raggiunta la predetta maggioranza, si procede in una seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni, ad una ulteriore votazione nella

quale la nomina sarà conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il difensore civico può essere istituito in convenzione con altri comuni.

Art. 68

Requisiti, elezione e durata

1. Il difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio e dotata di competenza giuridico-amministrativa.

2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, nell'ambito di una lista di candidati che abbiano presentato un curriculum personale e professionale entro 30 giorni dall'avviso pubblico.

3. Le domande presentate sono esaminate da apposita commissione consiliare. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;

c) i membri dei comitati regionali e provinciali di controllo;

d) i ministri di culto;

e) gli amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;

f) chi esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico economici continuativi con l'amministrazione comunale;

g) che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario comunale o dirigenti del comune.

4. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con la deliberazione motivata dal consiglio, assunto con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

5. Il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto e non è rieleggibile.

6. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e della Regione siciliana e lo statuto comunale e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 69

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'amministrazione comunale, opportunamente arredati ed attrezzati per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico esercita la sua funzione nell'ambito del territorio comunale. Egli interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l'esito.

3. A tal fine può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi appositamente previsti dal regolamento.

4. Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili:

- a) rassegna verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha richiesto l'intervento;
 - b) invita il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone pure comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
 - c) segnalata al sindaco, al presidente del consiglio comunale e gli organi sovraordinati le disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all'esito dell'invito di cui alla superiore lett. b).
6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
8. Non rientrano nel campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
9. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui procedimenti dei quali sia investita autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.

Art. 70

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio per 30 giorni. Il presidente del consiglio comunale può disporre l'audizione del difensore civico per fornire chiarimenti sulla relazione nel corso della seduta.
3. In caso di particolare importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta. Lo stesso consiglio e il presidente del consiglio possono chiedere al difensore civico di relazionare oralmente durante lo svolgimento di una seduta su determinati disfunzioni o ritardi.
4. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione mensile non inferiore al 50% di quella prevista per gli assessori. Tale indennità, in considerazione del carico di lavoro annuale, può essere aumentata, con deliberazione consiliare, fino a raggiungere un'indennità pari a quella prevista per gli assessori.
5. Il consiglio comunale, nell'ambito della potestà regolamentare ad esso attribuita, può approvare con apposito regolamento norme ulteriori in materia.

Art. 71

Forme di consultazione

1. Il Comune, allo scopo di realizzare la partecipazione popolare all'azione del Comune, conformemente a quanto previsto dall'art. 60, prevede i seguenti organismi e strumenti di partecipazione:
 - a) consulte;
 - b) conferenze di settore;
 - c) consigli comunali aperti;
 - d) referendum consultivi;
 - e) incontri con la popolazione promossi dal sindaco;
 - f) realizzazione di ricerche e sondaggi presso i cittadini.

Art. 72

Consulte

1. Il Comune, con apposito atto del consiglio comunale, potrà istituire consulte di settore con particolare riguardo ai settori: economico, sociale, dei giovani, delle donne e della terza età.
2. Le modalità di costituzione e di finanziamento delle consulte sono rimandate al regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 73

Conferenze di settore

1. Il sindaco e l'assessore delegato al settore possono convocare una conferenza di settore per consultare la popolazione su specifiche questioni. La conferenza viene convocata mediante invio dell'ordine del giorno alle associazioni, di cui all'art. 60 del presente statuto che svolgano la loro attività nel settore interessante la questione da trattare nonché, con congrua motivazione, ai cittadini o gruppi ugualmente interessati.
2. Del parere reso, si redige apposito verbale. Tale parere entrerà a far parte integrante della motivazione di tutti gli atti dell'amministrazione sulla questione oggetto della conferenza.

Art. 74

Consiglio comunale aperto

1. In presenza di particolari ragioni sociali, economiche, politiche e culturali il presidente può convocare di propria iniziativa un consiglio comunale aperto ovvero il sindaco, la conferenza dei capi gruppo, la giunta, un terzo dei consiglieri assegnati, un numero di cittadini elettori pari a 300, possono chiedere la convocazione del consiglio comunale aperto.
2. Il consiglio viene convocato tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, anche in sede diversa da quella municipale ove vi siano dimostrate ragioni di opportunità e lo stato dei luoghi lo consenta.
3. Della convocazione del consiglio deve essere data la massima pubblicità, anche a mezzo di pubbliche affissioni secondo le modalità stabilite dal presidente di concerto con la conferenza dei capi-gruppo.
4. Il consiglio comunale aperto è presieduto dal presidente, che lo coordina e ne indirizza i lavori, consentendo al pubblico intervenuto di prendere la parola per brevi interventi pertinenti la questione trattata. Ulteriori modalità di svolgimento del consiglio comunale aperto saranno dettate dal regolamento comunale di funzionamento.
5. Del consiglio comunale aperto viene redatto apposito verbale dal quale si trarrà un ordine del giorno, che il consiglio comunale potrà poi recepire.
6. Nel corso della seduta non potranno trattarsi temi differenti da quello reso pubblico.

Art. 75

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione ed i suoi organi elettivi.
2. Il testo proposto alla consultazione deve indicare in modo chiaro, incontrovertibile ed intelligibile, il quesito sottoposto a referendum.
3. Il sindaco indice referendum quando questo sia proposto da almeno 3/5 dei consiglieri comunali assegnati al Comune ovvero da 1/4 dei cittadini elettori, le cui firme saranno raccolte, secondo le modalità stabilite dal regolamento degli istituti della partecipazione nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito. Il quesito dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e da un numero di firme non inferiore a cinque elettori, che si costituiscono in comitato promotore.
4. Il quesito referendario non può riguardare atti vincolati o eccedenti l'esclusiva competenza locale nonché le seguenti materie:
 - a) provvedimenti inerenti il compimento di atti dovuti per legge;

- b) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni;
- c) provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale ed organizzazione degli uffici;
- d) provvedimenti inerenti assunzione di mutui ed emissione di prestiti;
- e) imposte, tasse, rette, tariffe;
- f) bilanci preventivi e consuntivi;
- g) provvedimenti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione del quesito da parte del comitato promotore o da parte del consiglio comunale, si pronuncia sulla sua ammissibilità un comitato di garanti costituito secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di cui al comma. Questo comitato nel caso in cui ravvisi che il quesito non è chiaro, o avverta irregolarità formali, ne richiede una nuova formulazione ai promotori. Lo stesso comitato provvederà alla verifica della regolarità delle firme che saranno state raccolte nei tre mesi seguenti il pronunciamento di ammissibilità del quesito.

6. Il referendum è indetto con ordinanza del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale e, ove entro detto termine siano previste altre consultazioni elettorali, non oltre i sei mesi successivi.

7. L'apposito regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum, per la partecipazione dei partiti politici e delle associazioni alla campagna referendaria.

8. Successivamente alla presentazione delle firme raccolte, il consiglio comunale, la giunta municipale, il sindaco o gli organi componenti, ivi compreso il segretario comunale, sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai tre quinti dei consiglieri assegnati, il consiglio non ne riconosca l'urgenza.

9. Le procedure elettorali si uniformeranno a criteri di economicità e imparzialità, anche attraverso una forte riduzione del numero dei seggi e la loro apertura per più giorni consecutivi.

10. Il consiglio comunale dovrà, entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati, deliberare sulla materia oggetto del referendum, congruamente motivando in ordine ai suoi risultati.

11. Non potrà, comunque, svolgersi referendum nell'anno precedente il rinnovo del consiglio comunale.

Art. 76

Altre forme di partecipazione

1. Le forme di partecipazione relative ai punti e) ed f) dell'art. 73 sono disciplinate dal regolamento degli istituti della partecipazione.

Capo XI

Associazionismo e partecipazione

Art. 77

Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), di volontariato e di cooperazione operanti nel settore dei beni culturali, ambientali e artistici, nel turismo, nello sport, nelle attività educative e del tempo libero, nonché le forme associative religiose e altre costitutesi spontaneamente tra i cittadini a fini partecipativi.

2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa e formativa dello sport.

3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali ed agricole attuando forme di incentivazione.

Art. 78

Valorizzazione del volontariato

1. Il comune recepisce i principi e le finalità contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 226.

2. Riconosce la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale

espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita e allo sviluppo dell'ambiente.

3. Incoraggia e sostiene l'attività di volontariato, prestata singolarmente o tramite organizzazioni, come espressione di solidarietà spontanea e gratuita, senza fini di lucro e ad essa riconosce un effettivo valore sociale

4. Promuove e sostiene lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato locale, salvaguardandone le finalità e l'autonomia di organizzazione ed iniziativa.

5. Istituisce un registro comunale, nel quale le organizzazioni di volontariato locale possono chiedere l'iscrizione secondo le norme contenute nell'apposito regolamento, articolato nelle sezioni:

a) solidarietà sociale;

b) socio-culturale;

c) socio-sanitaria;

d) ambientale;

e) promozione e diritti della persona.

6.) Il comune, nell'attuazione delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato locale, iscritte nel registro, di cui al comma 5, per lo svolgimento di servizi che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza del Comune stesso.

Art. 79

Associazioni e organismi di partecipazione

1. Per i fini di cui ai precedenti articoli il Comune:

a) sostiene attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;

b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

c) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e, nel caso di assegnazione di fondi, il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.

Art. 80

Bollettino comunale

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'azione amministrativa, il Comune pubblica un bollettino periodico di informazione e di dibattito sugli atti comunali e su temi di interesse collettivo.

2. Il Comune riserva agli amministratori, ai funzionari, ai cittadini, alle organizzazioni politiche e sindacali, alle associazioni operanti nel territorio comunale, compatibilmente con le esigenze tecnico-editoriali, opportuni spazi di intervento nel bollettino.

3. Il bollettino avrà la seguente denominazione bilingue: "Il Notiziario del Comune di Piana degli Albanesi" - "Lajmtari i Bashkisë të Horës së Arbëreshëvet."

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

Capo XII

Programmazione finanziaria

Art. 81

Ordinamento finanziario

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. L'ordinamento finanziario comunale è riservato alla legge dello Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è dotato di potestà impositiva autonoma riconosciuta dalla legge nel campo delle

imposte, tasse e tariffe.

5. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte e tasse proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali e provinciali;
- f) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate diverse;
- i) liberalità.

6. Il Comune può assolvere funzioni delegate o attribuite da Stato, Regione, Provincia regionale solo se congruamente finanziate.

Art.82

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La disciplina della contabilità del Comune è regolata da apposito regolamento;

3. Gli atti con i quali: la programmazione dell'attività del Comune viene definita e rappresentata sono:

- a) bilancio di previsione annuale;
- b) relazione previsionale e programmatica;
- c) bilancio pluriennale;

4. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Art.83

Contratti

1. La stipulazione dei contratti devono essere preceduta da una apposita determinazione, nella quale vanno indicate con precisione:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione siciliana nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

2. Apposito regolamento stabilirà forme e modalità di conferimento, di nomine ed incarichi (ex art. 2230-2222 codice civile).

Capo XIII

Il patrimonio comunale

Art. 84

I beni comunali

1. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile di ragioneria curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune e sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento dello stesso.

4. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 85

Gestione del patrimonio

1. L'attività di gestione del patrimonio è regolata da apposito regolamento che dovrà stabilire:
 - a) le modalità per la tenuta degli inventari e i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
 - b) gli atti di competenza della giunta municipale finalizzati ad assicurare da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari;
 - c) modalità di alienazione dei beni immobili;
 - d) modalità di alienazione dei beni mobili;
2. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.

Art. 86

Revisione economica e finanziaria e controllo di gestione

1. Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di utilizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel comune;
 - b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
 - d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione.
3. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco ed al presidente del consiglio comunale affinché ne informi l'organo collegiale.
4. I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.
5. I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabili dal regolamento di contabilità.

Art. 87

Controllo di gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione e dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.
2. Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della stipulazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 88

Collegio dei revisori

1. Il collegio comunale, elegge, con voto limitato ad un componente, un collegio di revisori composto da tre membri scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale assume la veste del presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti dell'albo dei ragionieri.

Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo XIV
Regolamenti

Art. 89

Autonomia regolamentare e ambito di applicazione

1. Il comune ha autonomia normativa che si esplica nell'adozione di regolamenti, ordinanze, piani, programmi ed atti amministrativi generali.
2. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
4. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 gg. presso l'ufficio di segretario dell'ente e del deposito verrà dato congruo avviso pubblicato sull'albo pretorio ed in ogni altra forma ritenuta utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione. Il regolamento rimarrà pubblicato dopo l'adozione, per 15 giorni all'albo pretorio comunale, e ottenuto il riscontro di legittimità, diventerà efficace nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua posizione.
5. I regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Capo XV

Statuto

Art. 90

Efficacia

1. Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.
3. L'ambito parziale di efficacia dello statuto è il territorio comunale.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 91

Interpretazione

1. Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.
2. La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può

essere integrata in via analogica.

3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, al decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali n. 48/91 s.m.i., n. 7/92 s.m.i. nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.

Art. 92

Modifiche, revisione dello statuto

1. Lo statuto è suscettibile di revisione statutaria tranne per quanto riguarda la forma democratica del governo locale.
2. La revisione statutaria può essere promossa, mediante il deposito presso il segretario comunale di una forma sostitutiva corredata da adeguata relazione esplicativa, da almeno:
 - a) un quarto dei cittadini iscritti alle liste elettorali;
 - b) da un terzo dei consiglieri comunali assegnati.
3. La proposta non può essere messa in discussione prima di trenta giorni e non oltre due mesi dalla sua presentazione nelle forme di cui al comma precedente. Il sindaco e il presidente del consiglio curano che sia data la più ampia pubblicità alla seduta, al contenuto delle proposte ed ai risultati della deliberazione consiliare.
4. Prima dell'approvazione consiliare lo schema dello statuto, deliberato dalla giunta comunale entro 120 giorni dall'entrata in vigore di norme di principio in materia di enti locali, deve essere pubblicizzato mediante apposito manifesto e deve essere consentito l'accesso ai cittadini singoli o associati affinché entro trenta giorni dall'avviso possano essere avanzate proposte o osservazioni.
5. L'approvazione dello statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. L'approvazione della proposta di revisione statutaria avverrà con la medesima maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto. Una proposta di revisione statutaria non accolta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non dopo due anni dalla data di prima presentazione.
7. Ogni dieci anni, a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto, impregiudicata la possibilità di revisioni parziali, lo statuto dovrà essere sottoposto ad una globale revisione, salvo i limiti di cui al comma 1. Con questo solo oggetto è convocato il consiglio comunale al quale sarà data la più ampia pubblicità. Il comune, nei modi e nelle forme che si riterranno opportuni, farà precedente detta seduta consiliare da consultazione dei cittadini, singoli o associati.
8. La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 93

Entrata in vigore

1. Il presente statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
2. Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero degli interni.
3. Copia del presente statuto è, altresì, trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 94

Difesa contro lo statuto

1. La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti dello statuto del comune.
2. Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo, giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.
3. Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti il giudice amministrativo.